

## Contratto per investimenti fiduciari

(da compilare e da inviare per posta a Swissquote Bank SA, Chemin de la Crétaux 33, Case postale 319, CH-1196 Gland)

tra \_\_\_\_\_  
(di seguito «il Cliente»)

Numero di conto: \_\_\_\_\_

e

### Swissquote Bank SA (di seguito «la Banca»)

1. Il Cliente incarica la Banca a effettuare, nei limiti del patrimonio disponibile, investimenti fiduciari in nome della Banca ma per conto e a rischio e pericolo del Cliente presso altre banche o istituti finanziari (di seguito l'«Intermediario Finanziario»). La Banca agisce in qualità di mandataria ai sensi degli artt. 394 e seguenti del Codice svizzero delle obbligazioni.
2. La scelta dell'Intermediario Finanziario è ad esclusiva discrezione della Banca. La scelta della moneta, dell'importo e della durata dell'investimento (compresi eventuali rinnovi, proroghe, incrementi e riduzioni) nonché l'attuazione di nuovi investimenti, immediatamente dopo la scadenza degli investimenti anteriori o in una data successiva, sono di esclusiva competenza del Cliente in base a una istruzione specifica. Il Cliente conferma che darà ciascuna istruzione specifica in piena autonomia e con piena consapevolezza dei rischi inerenti agli investimenti fiduciari come il rischio di insolvenza dell'Intermediario Finanziario (rischio di credito), il rischio di cambio, il rischio di paese e il rischio di trasferimento.
3. La Banca tiene una lista di Intermediari Finanziari selezionati con una buona solvibilità e a beneficio dei quali effettua gli investimenti fiduciari. Il Cliente ha diritto in qualunque momento a ricevere la lista degli Intermediari Finanziari selezionati nonché i criteri applicati dalla Banca per valutare la loro solvibilità.
4. La Banca è esclusivamente tenuta a versare a favore del Cliente gli importi corrispondenti al capitale e agli interessi riscossi sull'investimento da essa reso liberamente disponibile.
5. Il Cliente si impegna a versare alla Banca una commissione nonché gli altri costi relativi all'investimento in base al prezzo applicabile al momento dell'investimento.
6. La Banca non emetterà raccomandazioni o consigli, in particolare in relazione a un'istruzione specifica, e il Cliente dichiara di rinunciare a qualunque pretesa inerente a tali pareri.
7. Qualora un Intermediario Finanziario non adempia ai suoi obblighi, o si adempia soltanto in parte (ad es. in ragione di prescrizioni relative al trasferimento o al cambio di valuta nel suo Paese di residenza o nel Paese della valuta in cui è stato effettuato l'investimento), la Banca è tenuta a cedere al Cliente soltanto i crediti dovuti all'Intermediario Finanziario, purché questi non siano stati già pagati in altra forma. La Banca non è tenuta a alcun altro obbligo.
8. Il Cliente sopporta l'intero rischio per la gestione dei depositi e la conservazione del loro valore, e acconsente espressamente a qualsiasi atto posto in essere dalla Banca nell'ambito di depositi fiduciari per conto del Cliente e sulla base di istruzioni emesse dal Cliente stesso. Quest'ultimo riconosce che la Banca non si assume alcuna responsabilità per le decisioni lasciate alla sua discrezione, e si impegna a esonerare la Banca per tutte le pretese che insorgono in conseguenza a un intervento della Banca a favore del Cliente nell'esercizio del suo proprio mandato e a tenere indenne e libera da qualsiasi risarcimento o procedimento giudiziario la Banca stessa. Il Cliente si impegna a imporre lo stesso obbligo ai propri aventi diritto. La responsabilità della Banca sarà limitata agli atti caratterizzati da dolo o colpa grave.
9. Questo Contratto rimarrà in vigore salvo, o fino a quando, non sia risolto dalla Banca o del Cliente. La risoluzione non inciderà sugli investimenti fiduciari già effettuati. Né la morte del Cliente né la sua incapacità di agire o il suo fallimento avranno per effetto la risoluzione di questo Contratto.
10. Le Condizioni generali della Banca restano applicabili nella misura in cui non violino le previsioni di questo Contratto.
11. Tutti i rapporti giuridici tra il Cliente e la Banca sottostanno esclusivamente al diritto svizzero. Luogo di adempimento degli obblighi di entrambe le parti, nonché luogo di procedimento per i Clienti con domicilio rispettivamente sede all'estero, è la sede operativa della Banca a Gland. Foro esclusivo per qualsiasi procedura giuridica è Gland. La Banca si riserva il diritto di portare il Cliente davanti a qualsiasi altro tribunale rispettivamente altra amministrazione competente o ad avviare la procedura di procedimento presso qualsiasi altra autorità competente, ferma restando l'applicabilità del diritto svizzero.

Luogo e data

Firma del Cliente



SCFIA